

**Istruzioni per la presentazione della candidatura a Sindaco e**

**della lista dei candidati.**

*- Comune con più di 15.000 abitanti-*

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

**La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.**

(15° Censimento generale della popolazione G.U. n. 294 del 18/12/12)

**Il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e:**

da 16 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, deve comprendere candidati in quantità non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore.

**Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:**

* **da 11 a 16**, nei comuni con popolazione da **15.001** a **30.000** abitanti;
* **da 16 a 24**, nei comuni con popolazione da **30.001 a 100.000** abitanti;

- **da 21 a 32**, nei comuni con popolazione da **100.001 a 250.000** abitanti o che, pur avendo una **popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia**;

* **da 24 a 36**, nei comuni con popolazione da **250.001 a 500.00** abitanti;
* **da 27 a 40**, nei comuni con popolazione da **500.001 ad un milione** di abitanti;
* **da 32 a 48**, nei comuni con **più di un milione** di abitanti.
* **Rappresentanza dei sessi**

**Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3**.

La Commissione elettorale circondariale, in caso di inosservanza della proporzione tra sessi, procederà alla riduzione dei nomi del genere rappresentato in eccesso, e, qualora la lista in seguito alla cancellazione delle candidature, **contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto,** **ricuserà la lista**.

Per presentare le candidature alle elezioni comunali occorre predisporre:

**NOTA BENE**

Si raccomanda di stampare i moduli 01 e 02 in fronte-retro su fogli in Formato A3.

Non è ammesso l'utilizzo di fogli "sciolti" graffettati.

* **L’Atto principale di presentazione della lista dei candidati deve riprodurre graficamente il contrassegno, a colori con diametro di 3 cm. (modello 01)**

Deve contenere:

a) Indicazione del candidato alla carica di Sindaco (Cognome, nome, luogo e data di nascita).

b) Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale,

c) numero d'ordine progressivo dei candidati

d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale e per effettuare la dichiarazione di collegamento.

* **gli atti separati, contenenti le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di presentazione (modello 02 )**

Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati, e ne fanno parte integrante i moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura del Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio comunale.

Si riporta di seguito il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:

- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e 20.000 abitanti;

- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 40.000 abitanti;

- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e 100.000 abitanti;

- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 100.001 e 500.000 abitanti;

- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 500.001 ed 1.000.000 di abitanti;

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti;

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

**Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere i nominativi dei candidati della lista** (nello stesso ordine progressivo dei candidati presente nel modello 01)**, l’indicazione del nominativo del candidato Sindaco e riprodurre graficamente il contrassegno, a colori e del diametro di 3 centimetri**

1. **la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco e di collegamento con la/e lista/e (modello 03)**

la dichiarazione deve riportare:

a) oltre all'accettazione della candidatura alla presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune oltre che in quelle con cui dichiara il collegamento; che non si è presentato candidato in altri comuni, e di non essere in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b) che si collega con la lista che lo presenta e con eventuali altre liste;

c) l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

1. **le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati al Consiglio Comunale (tanti quanti sono i candidati) (modello 04)**

Ogni dichiarazione deve contenere:

1. oltre all'accettazione della candidatura con la presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; l’indicazione dell’altro comune ove si fosse eventualmente presentato candidato; che non ricopre già la carica di Consigliere comunale in altro comune;
2. di non essere in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
3. l'autenticazione delle firme dei candidati. Per i candidati che si trovano eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.
4. **I certificati individuali di iscrizione dei candidati (Sindaco e Consiglieri) nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte dei candidati, sia per la carica di Sindaco, sia per quelle di Consigliere comunale, deve essere comprovato al momento della presentazione della candidatura mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.

1. **I certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune**

Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o collettivi per ognuno di essi.

1. **la dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (modulo 05)**

Tale dichiarazione deve essere coincidente con quanto dichiarato dal candidato Sindaco nella sua dichiarazione di accettazione della candidatura.

1. **la delega per la presentazione della lista (in copia notarile) e la relativa attestazione saranno inviate dall’Ufficio Elettorale.**
2. **il contrassegno di lista**

Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni (dieci cm e tre cm di diametro), in triplice copia, e a colori.

1. **il bilancio preventivo delle spese.**

Dovrà essere presentato, unitamente ai documenti della lista, anche un bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai comuni con popolazioni superiore ai 50.000 abitanti oppure nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, se è previsto dallo statuto e dal regolamento comunale).

**Tale bilancio dovrà essere redatto considerando i limiti di spesa previsti dall’art. 13 della legge 96 per la lista di candidati e per il Sindaco.**

**All’atto della successiva preparazione del bilancio consuntivo, si raccomanda la massima attenzione nell’osservare i limiti di spesa stabiliti dalla legge sopra riportata che riguardano anche le spese sostenute dal partito o movimento che partecipa all’elezione.**

1. **il programma amministrativo**

Come previsto dall'art. 71 del T.U. 267 del 18/08/2000, alla presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla lista dei candidati al Consiglio comunale deve necessariamente essere presentato il programma amministrativo che sarà affisso all'Albo Pretorio. Essendo ammessa la possibilità di collegamento di più liste che appoggiano lo stesso candidato, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo.

**Presentazione della lista**

*La presentazione deve avvenire dalle ore 8.00 del 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.*

*.***Presentare la documentazione non appena possibile. La Commissione, in caso di firme “doppie” accetta quelle della lista presentata per prima.**